



**Comune di Roveredo**

**Cantone dei Grigioni**

# **REGOLAMENTO FORESTALE**



## Indice

<b>I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1	Scopo.....	4
Art. 2	Principio.....	4
<b>II.</b>	<b>AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>4</b>
Art. 3	Organizzazione.....	4
Art. 4	Amministrazione e vigilanza .....	4
Art. 5	Sovrastanza comunale.....	4
Art. 6	Caporamo forestale.....	5
Art. 7	Forestale/direttore Dell'azienda.....	5
<b>III.</b>	<b>GESTIONE DEL BOSCO .....</b>	<b>5</b>
Art. 8	Obiettivi.....	5
Art. 9	Programma annuale.....	5
Art. 10	Sicurezza sul lavoro .....	5
Art. 11	Protezione del legno.....	5
Art. 12	Infrastruttura.....	5
Art. 13	Utilizzazione delle strade forestali.....	6
<b>IV.</b>	<b>PRODOTTI E PRESTAZIONI DEL BOSCO.....</b>	<b>6</b>
Art. 14	Smercio.....	6
Art. 15	Vendita di legname.....	6
Art. 16	Consumo interno .....	6
Art. 17	Legname d'assegna.....	6
Art. 18	Legna morta .....	6
Art. 19	Alberi di Natale, ramaglia di copertura.....	6
Art. 20	Prestazioni di utilità pubblica .....	6
<b>V.</b>	<b>PROTEZIONE DA INTERVENTI NOCIVI.....</b>	<b>7</b>
Art. 21	Pascolazione .....	7
Art. 22	Fuoco.....	7
Art. 23	Campeggio .....	7
<b>VI.</b>	<b>DISPOSIZIONI PENALI .....</b>	<b>7</b>
Art. 24	Competenza.....	7
Art. 25	Multe .....	7
Art. 26	Scadenza, rimedi giuridici.....	7
Art. 27	Obbligo di denuncia.....	7
<b>VII.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>8</b>
Art. 28	Abrogazioni.....	8
Art. 29	Entrata in vigore .....	8
<b>ALLEGATO 1 .....</b>	<b>9</b>	
<b>LEGNAME D'ASSEGNA .....</b>	<b>9</b>	
A)	GENERALITÀ .....	9
Art. 1	Concetto .....	9
Art. 2	Aventi diritto.....	9
Art. 3	Domande/termini.....	9
Art. 4	Consegna.....	9
Art. 5	Approntamento/trasporto.....	9
Art. 6	Termine d'asporto.....	9
Art. 7	Prezzo di consegna.....	9
Art. 8	Luogo d'utilizzo/ commercio / scambio.....	9
Art. 9	Reclami.....	10
B)	LEGNAME D'OPERA .....	10

<i>Art. 10</i>	<i>Quantità acquistabile</i> .....	<i>10</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Specie di legname</i> .....	<i>10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Limitazioni</i> .....	<i>10</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Utilizzazione</i> .....	<i>10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Cambiamento di possesso</i> .....	<i>10</i>
C)	LEGNA DA ARDERE .....	11
<i>Art. 15</i>	<i>Quantità acquistabile</i> .....	<i>11</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Consegna</i> .....	<i>11</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Data</i> .....	<i>11</i>

## I. Disposizioni generali

### **Art. 1           Scopo**

Il regolamento forestale tipo disciplina l'organizzazione, compiti e gli obblighi del servizio forestale del comune.

### **Art. 2           Principio**

I boschi comunali devono essere in grado di fornire durevolmente le loro prestazioni protettive, sociali ed economiche.

## II. Amministrazione

### **Art. 3           Organizzazione**

Per l'adempimento dei suoi compiti il comune gestisce un proprio servizio forestale oppure può unirsi con altri comuni in un circolo forestale.

### **Art. 4           Amministrazione e vigilanza**

L'amministrazione e la vigilanza dei boschi comunali competono alla sovranza comunale. Un membro della sovranza è caporamo forestale.

### **Art. 5           Sovranza comunale**

Fatta riserva di eventuali statuti del circolo forestale di altro tenore, la sovranza comunale è responsabile della conservazione e dell'adeguata gestione dei boschi comunali. Essa

- a) Determina le linee direttive di politica forestale del comune;
- b) Nomina il forestale;
- c) Emanando il capitolato degli oneri e stabilisce i compiti e le competenze del forestale;
- d) Approva il programma annuale;
- e) Allestisce il preventivo;
- f) Sorveglia la conduzione dell'azienda;
- g) Decide in merito all'assunzione di impiegati fissi;
- h) Aggiudica lavori importanti;
- i) Punisce contravvenzioni al regolamento forestale comunale.

Se nelle sedute della sovranza comunale vengono discusse questioni concernenti le foreste, deve essere invitato con voce consultiva il forestale.

## **Art. 6 Caporamo forestale**

Il caporamo forestale:

- a) Promuove l'economia forestale e lo smercio di legname nel comune;
- b) Difende gli interessi forestali in seno della sovrastanza comunale e alla popolazione;
- c) Prende parte a sopralluoghi forestali;
- d) Fa delle proposte in merito all'aggiudicazione di lavori forestali importanti;
- e) Sorveglia le vendite di legname.

## **Art. 7 Forestale/direttore Dell'azienda**

Il forestale viene assunto e retribuito secondo le relative disposizioni d'attuazione cantonali.

Ad esso spetta la direzione dell'azienda forestale giusta le disposizioni cantonali di attuazione<sup>1</sup> e il capitolato degli oneri.

## III. Gestione del bosco

### **Art. 8 Obiettivi**

I boschi comunali devono essere gestiti conformemente alle disposizioni fissate nella pianificazione forestale.

### **Art. 9 Programma annuale**

I lavori si conformano al programma annuale approvato e al preventivo.

### **Art. 10 Sicurezza sul lavoro**

I lavori nel bosco possono essere eseguiti solo da manodopera con formazione professionale corrispondente<sup>2</sup> e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza della SUVA. Inoltre si possono assegnare lavori a terze persone soltanto se è assicurata un'esecuzione accurata.

### **Art. 11 Protezione del legno**

Nei casi in cui per motivi fitosanitari e di garanzia di qualità risulti necessario, il legname abbattuto deve essere immediatamente allontanato dal bosco o trattato a regola d'arte.

### **Art. 12 Infrastruttura**

Per la gestione dei boschi comunali va creata un'adeguata infrastruttura, la quale deve essere mantenuta in buono stato.

---

<sup>1</sup> DA sulla nomina e l'impiego, diritti e doveri dei forestali grigioni

<sup>2</sup> Prescrizioni sulla formazioni minima degli operai forestali nel cantone dei Grigioni

### **Art. 13 Utilizzazione delle strade forestali**

Il transito su strade forestali è permesso solo a scopi forestali e agricoli nonché nel caso di eccezioni ammesse giusta la legge forestale federale e cantonale.

Il comune disciplina ulteriori eccezioni in un regolamento giusta il modello del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità (DGPS).

## **IV. Prodotti e prestazioni del bosco**

### **Art. 14 Smercio**

Il comune smercia al meglio i prodotti e le prestazioni del bosco. Esso sostiene associazioni aventi lo stesso obiettivo.

### **Art. 15 Vendita di legname**

La vendita di legname per il comune viene effettuata dal forestale secondo le norme degli “usi svizzeri nel commercio di legname”.

### **Art. 16 Consumo interno**

Il legname d’opera e da ardere utilizzato per costruzioni di proprietà del comune viene computato al prezzo di mercato.

### **Art. 17 Legname d’assegna**

La sovranza comunale decide in merito alle condizioni di consegna di legname d’assegna agli aventi diritto secondo la legge cantonale sui comuni. Fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 1.

### **Art. 18 Legna morta**

Per legna morta s’intende legname secco in piedi o atterrato con meno di 16 cm di diametro a petto d’uomo, nonché rami, corteccia, scarti e ceppi. Ha il diritto di raccogliere legna colui che è in possesso di un’autorizzazione dell’ufficio del circolo forestale.

### **Art. 19 Alberi di Natale, ramaglia di copertura**

Alberi di Natale e ramaglia di copertura possono essere tagliati solo sotto vigilanza forestale.

Il forestale provvede affinché la messa a disposizione e la consegna avvengano in modo ordinato e adeguato.

### **Art. 20 Prestazioni di utilità pubblica**

Le spese per prestazioni di utilità pubblica devono essere comprovate e laddove possibile fatturate ai beneficiari. Tutti i proventi da prestazioni di utilità pubblica e utilizzazioni accessorie devono essere bonificati al conto forestale.

## V. Protezione da interventi nocivi

### **Art. 21 Pascolazione**

L'utilizzazione di boschi pascolati deve essere regolata d'intesa con il servizio forestale nei regolamenti sulla pascolazione o nei progetti di delimitazione bosco-pascolo.

### **Art. 22 Fuoco**

È permesso accendere fuochi nei boschi o nelle loro vicinanze solo se non vi è pericolo elevato d'incendio di boschi.

### **Art. 23 Campeggio**

È vietato il campeggio nei boschi.

## VI. Disposizioni penali

### **Art. 24 Competenza**

La sovrastanza comunale è competente per tutte le infrazioni al regolamento forestale, nella misura in cui esse non rientrano nella sfera delle competenze di un'altra istanza.

### **Art. 25 Multe**

Le contravvenzioni al presente regolamento forestale vengono punite, oltre che con l'obbligo di risarcire totalmente il danno, con multe da 100 a 5000 franchi.

### **Art. 26 Scadenza, rimedi giuridici**

Le multe e il risarcimento del danno vanno pagati alla cassa comunale entro il termine di un mese dalla notifica della decisione di multa.

Contro le multe emanate dalla sovrastanza comunale il multato ha il diritto di ricorrere al Tribunale amministrativo.

### **Art. 27 Obbligo di denuncia**

I funzionari sono tenuti a denunciare le contravvenzioni venute a loro conoscenza.

## VII. Disposizioni finali

### **Art. 28 Abrogazioni**

Viene abrogato il regolamento forestale tipo del 13 dicembre 1982.

### **Art. 29 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni d'attuazione, allegato compreso, entrano in vigore contemporaneamente alla legge cantonale forestale (LCFo)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> LCFo è stata dichiarata in vigore con DG del 26 settembre 1995 per il 1° gennaio 1996



Allegato 1  
Legname d'assegna

**a) Generalità**

**Art. 1 Concetto**

Per legname d'assegna s'intende il legname d'opera e la legna da ardere ceduti dal comune ad un prezzo ribassato.

**Art. 2 Aventi diritto**

Il legname d'assegna viene ceduto ai cittadini patrizi e agli svizzeri domiciliati residenti nel comune.

**Art. 3 Domande/termini**

Le domande di consegna di legname d'assegna vanno inoltrate al forestale per iscritto entro il termine pubblicato. Per il legname d'opera va indicato lo scopo dell'utilizzazione e va allegata una lista del legname. Il caporamo forestale decide in merito alle domande.

**Art. 4 Consegna**

Di solito il legname d'assegna va prelevato dai tagli ordinari o dalle utilizzazioni forzate. La consegna in piedi è vietata.

**Art. 5 Approntamento/trasporto**

Il comune è responsabile dell'approntamento e del trasporto del legname d'assegna. Se gli acquirenti collaborano all'approntamento e al trasporto, vanno allestite le relative liste paga, con le quali essi sono assicurati dal comune presso la SUVA.

**Art. 6 Termine d'asporto**

Il legname non asportato entro il termine di un anno è di spettanza del comune senza rimborso.

**Art. 7 Prezzo di consegna**

Il prezzo di consegna composto dalla tassa e dalle spese di approntamento viene fissato dalla sovrananza comunale rispettivamente dall'assemblea patriziale. Per i patrizi la tassa ammonta come minimo al 40 per cento del valore di mercato del legno<sup>4</sup>, per i domiciliati come minimo al 50 per cento.

**Art. 8 Luogo d'utilizzo/ commercio / scambio**

Il legname d'assegna può essere utilizzato solo su territorio del comune di prelievo. Il commercio di legname d'assegna è vietato.

---

<sup>4</sup> Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni

## **Art. 9 Reclami**

Eventuali reclami concernenti quantità e qualità devono essere presentati per iscritto all'ufficio del circolo forestale prima del ritiro del legname, ma al più tardi 14 giorni dopo l'assegnazione. Scaduto questo termine decade la responsabilità del comune, a meno di difetti occulti.

## **b) Legname d'opera**

### **Art. 10 Quantità acquistabile**

Per nuove costruzioni e trasformazioni come pure per riparazioni possono essere acquistati al massimo 40 m<sup>3</sup> di legname d'opera ogni 20 anni. Se l'annualità lo richiede, questa quantità può essere ridotta. Se per un progetto di costruzione occorre più legname, la quantità supplementare può essere acquistata al prezzo di mercato.

### **Art. 11 Specie di legname**

Normalmente viene consegnato legname di abete rosso o abete bianco. La sovranza comunale decide in merito alla consegna di altre specie di legname.

### **Art. 12 Limitazioni**

Non si consegna legname d'assegna per progetti di costruzione sussidiati.

### **Art. 13 Utilizzazione**

Il legname d'opera acquistato deve essere utilizzato conformemente allo scopo autorizzato entro un termine di due anni. Per il legname non utilizzato entro il termine prescritto o utilizzato per altro scopo, si deve pagare, oltre la multa, la differenza con il prezzo di mercato completo.

### **Art. 14 Cambiamento di possesso**

Colui che vende ad uno straniero un edificio costruito con legname d'assegna entro 20 anni, deve pagare la differenza con il prezzo di mercato completo. È determinante il valore corrente.

**c) Legna da ardere**

**Art. 15      Quantità acquistabile**

Tenendo conto della pianificazione dell'azienda, il forestale stabilisce annualmente la quantità totale che viene messa a disposizione. Questa viene ripartita sulle domande pervenute.

**Art. 16      Consegna**

La consegna avviene in tronchi su strade forestali carrozzabili. Se l'acquirente desidera ulteriori confezioni e forniture a domicilio, ciò avviene al prezzo di costo.

**Art. 17      Data**

La data della consegna è fissata dal forestale e comunicata agli acquirenti.

In nome dell'assemblea comunale

Il Presidente:

Il Segretario:

I. Galli

P. Ponzio